

INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE MOTORIA ALLA SCUOLA PRIMARIA

Come previsto dalla **Legge n. 234/2021** (Legge di Bilancio 2022), l'insegnamento dell'educazione motoria da parte di insegnanti specialisti è stato introdotto per la classe quinta a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito con una nota n° 2116 del 09/09/2022 ha specificato che le ore di educazione motoria, affidate a docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio, sono **aggiuntive rispetto all'orario ordinamentale della scuola primaria a tempo normale mentre rientrano invece nelle 40 ore settimanali per gli alunni delle classi quinte con orario a tempo pieno.**

Il ministero ha inoltre chiarito che le attività connesse all'insegnamento di educazione motoria, affidate al docente specialista, **rientrano nel curriculum obbligatorio** e, pertanto, la **loro frequenza non è né opzionale né facoltativa**. L'educazione motoria in sostituzione di educazione fisica sono da considerarsi sostitutive delle ore di educazione fisica finora stabilite da ciascuna istituzione scolastica e affidate ai docenti di posto comune. Pertanto, i docenti di posto comune delle classi quarte e quinte di scuola primaria non progettano più né realizzano attività connesse all'educazione fisica. Le ore precedentemente utilizzate per tale insegnamento vengono attribuite ad altre discipline del curriculum obbligatorio, tenendo a riferimento quelle individuate dalle Indicazioni nazionali di cui al decreto ministeriale n. 254/2012.

Si allega di seguito la Nota ministeriale citata sopra in versione integrale.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e
l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione*

Direzione generale per il personale scolastico

Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico

Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari
degli Uffici scolastici regionali

Ai Dirigenti e ai Coordinatori
delle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione
Loro sedi

Al Sovrintendente Scolastico
per la Scuola in lingua italiana di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la Scuola delle località ladine di Bolzano

Al Dirigente del Dipartimento
Istruzione e cultura per la Provincia di Trento

Al Sovrintendente Scolastico
per la Regione Valle D'Aosta

e, pc. Al Capo di Gabinetto
Sede

Oggetto: Insegnamento di educazione motoria nelle classi quinte della scuola primaria da parte di docenti specialisti. Chiarimenti per l'anno scolastico 2022/2023.

Al fine di riscontrare quesiti pervenuti dalle istituzioni scolastiche in merito all'insegnamento di educazione motoria nelle classi quinte della scuola primaria, si forniscono i chiarimenti richiesti relativi all'applicazione delle disposizioni della legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 329 e seguenti.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e
l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione*

Direzione generale per il personale scolastico

Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico

L'orario aggiuntivo dell'insegnamento di educazione motoria

Come previsto dalla legge n. 234/2021, l'insegnamento di cui trattasi è introdotto per la classe quinta a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024.

Le ore di educazione motoria, affidate a docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio, sono aggiuntive rispetto all'orario ordinamentale di 24, 27 e fino a 30 ore previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 89/2009. Rientrano invece nelle 40 ore settimanali per gli alunni delle classi quinte con orario a tempo pieno. In queste ultime, per le classi quinte a tempo pieno, le ore di educazione motoria possono essere assicurate in compresenza.

L'obbligo di frequenza

Le attività connesse all'insegnamento di educazione motoria, affidate al docente specialista, rientrano nel curriculum obbligatorio e, pertanto, la loro frequenza non è né opzionale né facoltativa.

L'educazione motoria in sostituzione di educazione fisica

Per le classi quinte, le ore di educazione motoria sono da considerarsi sostitutive delle ore di educazione fisica finora stabilite da ciascuna istituzione scolastica e affidate ai docenti di posto comune. Pertanto, i docenti di posto comune delle classi quinte non progettano più e non realizzano attività connesse all'educazione fisica. Le ore precedentemente utilizzate per tale insegnamento vengono attribuite ad altre discipline del curriculum obbligatorio, tenendo a riferimento quelle individuate dalle Indicazioni nazionali di cui al decreto ministeriale n. 254/2012.

Il curriculum di educazione motoria

In via transitoria, fino alla emanazione di specifici provvedimenti normativi, il curriculum di "educazione motoria" per le classi quinte prende a riferimento i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento declinati per la disciplina "educazione fisica" dalle citate Indicazioni nazionali per il curriculum. Le istituzioni scolastiche provvedono, pertanto, alla rimodulazione del Piano triennale dell'offerta formativa e del curriculum di istituto con l'inserimento di educazione motoria per le sole classi quinte.

La contitolarità e la valutazione degli apprendimenti

I docenti specialisti di educazione motoria fanno parte a pieno titolo del team docente della classe quinta a cui sono assegnati, assumendone la contitolarità congiuntamente ai docenti di posto comune. Ne deriva che essi partecipano alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascun alunno della classe di cui sono contitolari.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e
l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione*

Direzione generale per il personale scolastico

Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico

La valutazione dell'insegnamento dell'educazione motoria tiene a riferimento, in via transitoria, gli obiettivi di apprendimento già previsti per l'educazione fisica e si esplica nei tempi e nelle modalità definiti dal decreto legislativo n. 62/2017 e dall'ordinanza ministeriale n. 172/2020. È opportuna, quindi, l'individuazione degli obiettivi di apprendimento del curriculum di educazione motoria, che saranno oggetto di valutazione e che saranno riportati nel documento di valutazione. I docenti specialisti di educazione motoria partecipano anche alla predisposizione della certificazione delle competenze rilasciata al termine della scuola primaria, come previsto dal decreto ministeriale n. 742/2017.

I docenti di educazione motoria

L'articolo 1, comma 332, legge n. 234/2021 prevede che "il docente di educazione motoria nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado di istruzione". Ne consegue che i contratti a tempo determinato, stipulati a fronte dell'esistenza di disponibilità orarie di insegnamento inferiori a posto intero, devono essere integrati con le ore di programmazione, adottando i medesimi criteri utilizzati per i docenti di scuola primaria, come previsto al paragrafo 2.3 della nota prot. n. 28597 del 29 luglio 2022.

Per quanto riguarda l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 337, della legge n. 234/2021, le supplenze fino al 31/08/2023 e fino al 30/06/2023, relative rispettivamente ai posti vacanti e agli spezzoni orario dell'insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria, sono gestite dagli Uffici di ambito territoriale con il supporto del Sistema informativo, insieme a tutte le altre tipologie di supplenze, attingendo dalle GPS delle classi di concorso A048 e A049. A tal fine, gli aspiranti hanno prodotto apposita istanza POLIS dal 2 al 16 agosto.

Per le supplenze da conferire sulla base dello scorrimento delle graduatorie di istituto, in assenza di graduatorie specificamente riferite all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, gli istituti comprensivi utilizzano le graduatorie della classe di concorso A049, mentre le direzioni didattiche possono fare riferimento alle graduatorie delle scuole viciniori.

Il Capo Dipartimento
Stefano Versari



Firmato digitalmente da
VERSARI STEFANO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE